

**2 0 0 8**



**Seminario  
interdisciplinare  
sul tema  
Etica, economia e  
diritto**

**Genova, 12 dicembre 2008**

**Susana Brítez D'Ecclesiis**

**Il valore dell'ambiente:  
un profilo economico, etico-  
filosofico e giuridico<sup>1</sup>**

**SOMMARIO:** 1. *Premessa.* 2. *L'ambiente nel dibattito etico-filosofico contemporaneo.* 2.1. *L'ambiente ha un valore?:* 2.1.1. *Etica biologica ed etica autopoietica.* 2.1.2. *Etica degli ecosistemi ed etica della ecosfera.* 2.1.3. *Etica del piano cosmico.* 3. *L'ambiente ha un "valore costituzionale"? Breve commento sull'articolo 9 della Costituzione italiana.*

*Introduzione*

In questo lavoro focalizzerò la mia attenzione sul dibattito etico-filosofico ambientale. Come si potrà constatare voglio dare solo un'idea dei termini della discussione che il fenomeno del degrado ambientale ha generato nella filosofia pratica, al fine di evidenziare il pericolo che certe ideologie ambientali possono causare in casi estremi. Consia delle limitazioni che questo lavoro può denunciare sia per il suo contenuto, sia per la sua estensione, spero al meno di essere chiara nella esposizione.

---

<sup>1</sup> Ringrazio la Prof.ssa. Silvana Castignone ed il Prof. Riccardo Guastini per la disponibilità del loro tempo e per i suggerimenti che mi hanno fornito per rendere più chiaro questo lavoro.

## **1. Premessa**

Il cambiamento del clima, l'inquinamento, l'effetto serra, il peggioramento del buco dell'ozono, insomma il degrado dell'ambiente, sono oggi diventati un fenomeno di rilevanza globale. Questo fenomeno ha prodotto inevitabili discussioni, dal punto di vista pratico e teorico, in diverse discipline come la scienza, l'economia, la politica, il diritto, l'etica, ecc.

Sebbene nel campo dell'economia l'ambiente rivestisse certamente un ruolo assai importante, fintantoché non sono apparsi gli attuali problemi ambientali<sup>2</sup>, l'ambiente stesso non è stato mai preso in considerazione dal pensiero economico. Infatti, per la "Economia della Frontiera", che comprende i primi paradigmi economici (mercantilista e fisiocratico), il paradigma dell'Economia classica e quelli che si sono succeduti nel XIX secolo (marxismo, economia neoclassica ed umanismo), le risorse naturali erano considerate come una fonte inesauribile che ogni individuo poteva utilizzare.

Questo approccio è prevalso fino alla fine degli anni sessanta quando la comunità internazionale, sensibile al fenomeno del degrado ambientale, iniziò a ricercare strategie di gestione delle risorse naturali, al fine di poter giungere al cosiddetto "Sviluppo Sostenibile"<sup>3</sup>, cioè ad una razionalizzazione della crescita economica ottenuta attraverso una diversa considerazione e utilizzazione delle risorse naturali. Ciononostante, questa ricerca che pretendeva di

---

<sup>2</sup> M. E. Colby, *La administración ambiental en el desarrollo: la evolución de los paradigmas*, in "El trimestre económico", n° 231, 1991, pp. 589-615; E. Gómez-Baggethun, R. de Groot, *Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía* pubblicato in <http://www.revistaecosistemas.net/pdfs/496.pdf>

<sup>3</sup> Nella comunità internazionale questo fenomeno si è manifestato nella politica del diritto internazionale attraverso: a) accordi *soft law*, cioè dichiarazioni di principi normativi di carattere non vincolanti quali: la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente Umano (Stoccolma, Svezia, 5-16 giugno 1972), la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), la Dichiarazione dell'Assemblea Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, Sud Africa, dal 26 agosto al 4 settembre 2002), b) convenzioni, cioè testi di carattere vincolante le cui sanzioni sono previste in diverse forme, c) relazioni sulla crisi ecologica quali: la relazione del Club di Roma, Meadows e Brundtland, ecc. Nella politica del diritto locale questo fenomeno si è manifestato nelle Costituzioni nazionali mediante la introduzione di articoli specifici dedicati alla protezione dell'ambiente. i.e.: Le Costituzioni di Spagna (art. 45), Portogallo (art. 66), Paraguay (art. 8), Argentina (art. 41), Brasile (art. 225), Ucraina (art. 50), Bulgaria (art. 55), ecc.



stradicare i fondamenti teorici dei paradigmi precedenti, è diventata problematica almeno per due motivi, perché:

- a) si concentra sugli aspetti puramente economici tralasciando la prevenzione degli impatti negativi,
- b) rimane spesso nel vago senza precisare né gli obiettivi né le disposizioni occorrenti per raggiungerli.

Poiché nel dibattito etico-filosofico ambientale troviamo la stessa intenzione di stradicare i fondamenti teorici dei paradigmi precedenti, di seguito andremo ad occuparci di esso.

## **2. L'ambiente nel dibattito etico-filosofico contemporaneo.**

Le prime denunce del degrado ambientale in questa disciplina si sono prodotte alla fine degli anni '60 ed agli inizi degli anni '70 grazie a diverse pubblicazioni di rilievo<sup>4</sup>. Nell'ambito della Filosofia morale, questa situazione ha prodotto grandi risonanze tra alcuni filosofi e ha contribuito alla creazione di una nuova disciplina applicata: l' "etica dell'ambiente" (EA) che "[...] si occupa delle norme, dei valori e delle motivazioni del comportamento umano nei confronti dell'ambiente"<sup>5</sup>.

L'EA può essere concepita in due sensi:

- a) in senso moderato perché ha come principale obiettivo rendere flessibili i parametri dell'etica tradizionale normativa, alla luce delle nuove informazioni fornite dalla scienza, al fine d'includere alcuni esseri del mondo non umano (animali) nella categoria dei soggetti morali<sup>6</sup>,

---

<sup>4</sup> Alcuni esempi costituiscono i libri *Primavera Silenziosa* (1962) di Rachel Carson, *Il cervio da chiudere* (1971) di Barry Commoner, la relazione "The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement. A Summary" (1973) di A. Naess, *La nostra responsabilità per la natura* (1974) di J. Passmore, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation* di Hans Jonas.

<sup>5</sup> L. Battaglia, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, Natura, Animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, Edizioni Dedalo srl, 2002, p. 11. Nonostante la definizione adottata in questa sede, occorre evidenziare che la stessa, così come la propria creazione di questa disciplina, sono oggetti di grande controversia.

<sup>6</sup> Questa posizione è conosciuta come movimento "liberazione animale" che propugna –a grandi linee– che tutti gli esseri (umani e non umani) capaci di

b) in senso forte perché ha come principale obiettivo quello di creare una nuova etica normativa, alla luce delle ultime scoperte fisiche, biologiche ed ecologiche della realtà o di una metafisica o cosmologia nuova, al fine di stabilire una nuova gerarchia di valori fondata sulla supremazia della natura.

Entrambe le posizioni appartengono ad una stessa corrente che chiameremo da ora in poi “Preservazionista”, mentre chiameremo “Conservazionista” l’etica tradizionale normativa<sup>7</sup>. In questa sede ci occuperemo esclusivamente delle argomentazioni teoriche di carattere assiologico che sostengono i rappresentanti del “Preservazionismo forte” (PF), poiché, per essi, l’unica maniera di sradicare i fondamenti teorici come quelli della “Economia della Frontiera” è fondare il “valore intrinseco” della natura<sup>8</sup>.

### **2.1. L’ambiente ha un “valore”?**

Per alcuni dei rappresentanti di questa corrente quali Aldo Leopold, J. Baird Callicott, Holmes Rolston III, P. W. Taylor, Arne Næss, Bill Devall e George Sessions ed altri conosciuti anche con il nome di “eco-filosofi”, la natura ha un “valore intrinseco”. Di fatto, gran parte dello sforzo di questi filosofi ha consentito la elaborazione di tesi assiologiche in relazione all’ambiente.

---

provare piacere e dolore debbono essere considerati soggetti morali e, conseguentemente, soggetto di diritto. Para una introduzione alla problematica: S. Castagnone, *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1988; P. Singer, *Lo specismo oggi. Difese, razionalizzazioni e obiezioni alla liberazione animale, e progressi compiuti nel superarle*, in P. Singer, *Liberazione Animale*, ed. by P. Cavallieri, Milano, Arnoldo Mondadori Editore Spa, 1991. p. 221-257.

<sup>7</sup> Questa è la classificazione più diffusa nell’ambito teorico della riflessione in questione grazie alla tesi di J. Passmore che sostiene che la corrente “Conservazionista” corrisponde all’antropocentrismo e la corrente “Preservazionista” corrisponde al non-antropocentrismo. J. Passmore, *La nostra responsabilità per la natura* (1974), Milano, Feltrinelli Editore, 1991. La dicotomia appena presentata è chiamata anche “antropocentrismo” vs. “ecocentrismo”; “tecnocentrismo” vs. “ecocentrismo”; “ecologia superficiale” vs. “ecologia profonda”. In questa sede per “Preservazionismo Forte” intendo la visione globale del mondo che rifiuta l’antropocentrismo ed il carattere riduttivo della scienza moderna, attribuendo alla natura un valore intrinseco.

<sup>8</sup> Nel dibattito etico-ambientale il termine “natura” viene usato come sinonimo di “ambiente”. Non è nostra intenzione offrire una definizione della stessa.



Nell'ambito della corrente del PF si potrebbero individuare le tre seguenti linee argomentative<sup>9</sup>:

**2.1.1. Etica biologica ed etica autopoietica:** sostengono che la “Vita” o il complesso processo biologico che si mantiene ed orienta verso un fine, sia il criterio decisivo per concedere “valore intrinseco” ad alcuni enti del mondo non umano, indipendentemente dal fatto che siano o no sensibili<sup>10</sup>.

**2.1.2. Etica degli ecosistemi ed etica della ecosfera:** sostengono che le capacità di autoregolazione e di auto-rigenerazione, che hanno le strutture dell'ecosistema e dell'ecosfera, siano il criterio decisivo per concedere “valore intrinseco” a tutti gli enti del mondo non umano<sup>11</sup>.

**2.1.3. Etica del piano cosmico:** sostiene che il cosmo (o natura) abbia una struttura intrinseca<sup>12</sup> e dunque che tutti gli enti viventi del mondo non umano, che sono espressione di un certo tipo di interesse cosmico, possiedono un “valore intrinseco”.

Tutte queste tre linee sono d'accordo sulla necessità di una “rivoluzione copernicana” nell'etica tradizionale, al fine di guidare “correttamente” sia il comportamento umano, sia la sua relazione economica con la natura, poiché il “Conservazionismo” non tiene conto di questi aspetti.

---

<sup>9</sup> Cfr. W. Fox, *Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations For Environmentalism*, Boston, Shambhala Publications, 1990, pp. 161-184.

<sup>10</sup> Cfr. A. Schweitzer, *Rispetto per la vita*, Milano, Comunità, 1957; P. W. Taylor, *La ética del respeto a la naturaleza* en T. Kwiatkowska, J. Issa, *Los caminos de la ética ambiental: Una antología de textos contemporáneos*, México, Plaza y Valdes Editoriales; H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, trad. italiana: *Il principio della responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 1990, p. 92.

<sup>11</sup> Cfr. J. Lovelock, *Gaia. Le nuove età di Gaia* (1988), Torino, Bollati Boringhieri, 1991 (Lovelock diventò il principale rappresentante della “etica de la ecosfera” con la sua teoria “Gaia”); A. Leopold, *Almanacco di un mondo semplice. Il racconto della natura* (1949), Milano, Red Edizioni, 1997; J. B. Callicott, *En busca de una ética ambiental*, en T. Kwiatkowska, J. Issa, *Los caminos de la ética ambiental: Una antología de textos contemporáneos*, México, Plaza y Valdes Editores, 1998; H. Rolston III, *Esiste un'etica ecologica?*, en M. C. Tallacchini (ed.), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita e pensiero, Milano, 1998.

<sup>12</sup> S. Fusi, *Spirito Naturale. L'ecologia profonda per la salute del corpo e dell'anima*, Milano, Tecniche Nuove, 2007, p. 22: “[...] ‘natura’ non come ‘struttura immutabile della realtà, secondo quelle concezioni conservatrici. Ma come la ‘struttura intrinseca della realtà fisica, emotiva, mentale e spirituale’”.

Evidentemente, il PF è una corrente abbastanza complessa e la rappresentazione appena fatta è troppo sintetica. Questo risponde comunque all'obiettivo che mi sono proposta. Fatto questo chiarimento, penso comunque di potere formulare due critiche:

La prima critica consiste nell'uso del termine "valore intrinseco", perché diversi sono i significati che si possono attribuire a tale termine. Così, affermare che una cosa ha un valore di questo tipo può significare almeno quattro cose<sup>13</sup>:

- a) che una cosa ha una peculiare qualità semplice, indefinibile, non-analizzabile e non-naturalistica<sup>14</sup>;
- b) che è un bene che una cosa esista anche se esistesse completamente da sola. In questo caso perché una cosa abbia "valore intrinseco" dobbiamo prenderla in considerazione isolandola da qualsiasi connessione che essa possa avere col resto del mondo<sup>15</sup>;
- c) che il valore di una cosa dipenda esclusivamente dal valore della natura intrinseca di essa, che rimarrebbe comunque immutabile anche se esistesse un altro universo in cui le leggi naturali fossero totalmente diverse da quelle che reggono il nostro universo<sup>16</sup>;
- d) che "x è degno di essere avuto in sé e per sé"<sup>17</sup>.

Senza entrare in un'analisi minuziosa di ognuno di questi concetti, possiamo dire che l' "etica biologica e autopoietica" intende per il termine "valore intrinseco" un valore del tutto indipendente da qualunque tipo di relazione che può avere la mente umana con la natura. Per quanto riguarda l' "etica degli ecosistemi e della ecosfera" e l' "etica del piano cosmico" possiamo dire che entrambe intendono per il termine "valore intrinseco" quel valore che dipende esclusivamente della natura intrinseca della realtà. Occorre però chiarire che mentre l' "etica degli ecosistemi e della ecosfera" si riferisce alla natura intrinseca di una realtà fisica spiegata dall'ecologia, l' "etica del piano cosmico" si riferisce alla natura intrinseca di una realtà emotiva, mentale e spirituale dell'essere umano spiegata dalla cosmologia.

---

<sup>13</sup> G. Pontara, *Se il fine giustifichi i mezzi*, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 98.

<sup>14</sup> G. E. Moore, *Principia Ethica* (1903), Milano, 1964, pp. 48.

<sup>15</sup> G. E. Moore, *La natura della filosofia morale*, in *Studi filosofici*, Bari, 1971, pp. 135-137.

<sup>16</sup> G. E. Moore, *il concetto di valore intrinseco*, in *Studi filosofici*, Bari, 1971, pp. 102-109.

<sup>17</sup> G. E. Moore, *La bontà è una qualità*, in *Studi filosofici*, Milano, 1970, p. 91.



Discutere le tesi dell'*Etica biologica ed autopoietica* e dell'*Etica del piano cosmico* ci porterebbe molto lontano giacché esse trattano argomenti che attualizzano questioni di carattere metafisico, come sappiamo, estremamente complesse. Posso solamente dire che non sono d'accordo con le posizioni assunte delle due suddette etiche essendo difficile una difesa articolata sia della esistenza di un "valore intrinseco" che prescindendo da una valutazione umana, sia della esistenza di una natura intrinseca dell'essere umano tramite la quale tutti gli esseri umani possono sperimentare, in contatto con la natura, la propria identificazione con un tutto organico<sup>18</sup>. Ugualmente, per quanto riguarda l'*Etica degli ecosistemi e l'etica della ecosfera*, non condivido le loro tesi poiché esse costituiscono una fallacia naturalistica violano palesemente la legge di Hume, giacché il fatto che l'ecologia riesca a descrivere un ecosistema non implica che i suoi cosiddetti principi debbano essere ritenuti prescrittivi per gli esseri umani per la tutela dell'ambiente<sup>19</sup>.

La seconda critica consiste nel fatto che molti dei teorici del PF non distinguono il "Conservazionismo" con cui si confrontano (compito non facile)<sup>20</sup> e quasi sempre lo identificano con una versione forte che esalta<sup>21</sup>:

---

<sup>18</sup> Secondo coloro che sostengo questa corrente l'identificazione con la natura comporterebbe la creazione di una "coscienza ecologica" e di conseguenza ad una etica radicalmente nuova dove la protezione della natura sarebbe percepita come la propria protezione e viceversa. Cfr. A. Naess, "The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement. A Summary", *Inquiry*, 16, 1973, pp. 95-100; A. Naess, *Ecosofia I*, in B. Devall, G. Sessions, *Ecologia Profonda. Vivere come se la natura fosse importante* (1985), ed. by G. Salio, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1989, pp. 201-202; W. Fox, *Fondamenti antropocentrici e non antropocentrici nelle decisioni sull'ambiente* in C. Poli, P. Timmerman (eds.), *L'etica nelle politiche ambientali*, Padova, Fondazione Lanza e Gregoriana Libreria Editrice, 1991, p. 131; K. Wilber, *Lo spettro della coscienza* (1979), Spigno Saturnia (LT), Edizioni Crisalide, 1993.

<sup>19</sup> Dal punto di vista epistemologico ci sono dubbi riguardo alla validità del metodo usato per descrivere l'ecosistema. P. Acot, *Storia dell'ecologia* (1988), Roma, Lucarini Editore s.r.l., 1989.

<sup>20</sup> Ad esempio: i fautori del movimento "Liberazione Animale" reagiscono contro le categorie delle principali correnti dell'etica normativa tradizionale (utilitarismo, teoria dei diritti e in maniera indiretta contro il contrattualismo).

<sup>21</sup> Queste caratteristiche per alcuni hanno costituito la causa di certi comportamenti che portarono al degrado dell'ambiente, specialmente alla formazione di una "Etica della Frontiera" o "Etica del cow-boy". Secondo L. White altro elemento importante che ha contribuito a questa situazione è la religione ebraica-cristiana, la tradizione religiosa più antropocentrica di tutte, per avere instaurato la credenza nell'essere umano di essere padrone e signore della natura. La tesi di L. White è un classico nella letteratura etico-

- a) il mito dell'abbondanza (la credenza che le risorse naturali siano infinite);
- b) il mito della supremazia scientifica (la credenza ottimista che la scienza e la tecnica risolveranno i problemi del degrado ambientale);
- c) il mito del progresso economico (la credenza che la crescita economica è più importante che la qualità della vita);
- d) una scarsa considerazione per il futuro e gli interessi della generazione futura.

Tuttavia, il “Conservazionismo”, appena descritto, non è l'unico<sup>22</sup>. In effetti, questa corrente adotta diverse connotazioni a seconda delle tesi normative che le formulano. Quella più diffusa ha alla sua base una teoria utilitaristica specifica, cioè la preferenziale che viene anche identificata come “Conservazionismo moderato” (CM) in quanto ammette:

- a) la coscienza riguardo ai limiti delle risorse naturali e l'esigenza di un programma di sviluppo compatibile con questa situazione di fatto,
- b) l'esigenza di conservare il patrimonio naturale per le generazioni future per ragioni scientifiche, etiche, estetiche, paesaggistiche, ricreative, ecc.,
- c) la concezione che l'essere umano possa prendere coscienza dei suoi atti ed indirizzarli verso parametri che conciliano la cultura con la natura.

Secondo questo CM, la tutela dell'ambiente è una azione corretta perché promuove il benessere degli esseri umani dal momento che la natura possiede un “valore strumentale” (estetico, culturale, trasformativo, educativo, ecc.)<sup>23</sup> capace di soddisfare le preferenze degli esseri umani.

---

ambientale. L. Whitte, *The Historical Roots of Our Ecologic Crisis*, en “Science”, 155, 1967, pp. 1203-1207.

<sup>22</sup> Così, non dovrebbe stupirci che nel “Conservazionismo forte” appena descritto ci sia anche delle posizioni intermedie come la “Etica ecologica” d'ispirazione cristiana o “Saggia ecologia”. Secondo questo modo di vedere la natura è riconosciuta allo stesso tempo come valore intrinseco e strumentale. La natura ha un valore intrinseco perché è opera di Dio. Ciononostante, visto la diversità degli esseri che abitano la terra c'è ne sarebbero una gerarchia ontologica per giustificare il trattamento differenziato del essere umano nel confronto con altri essere della comunità biotica. Tuttavia, questo non implica l'uso dispotico di essi da parte di coloro che possiedono più valore. F. Viola, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 1997, p. 51.

<sup>23</sup> Crf. in ordine: E. C. Hargrove, *Fondamenti di etica ambientale. Prospettive filosofiche del problema ambientale*, Padova, Franco Muzzio & c. editore spa,



Se conveniamo che per il CM la natura ha un “valore” se e solo se lo determina l’essere umano, dunque, questa tesi sembrerebbe più accettabile delle precedenti. Tuttavia, dal momento che essa pretende di produrre la migliore conseguenza in termine di soddisfazione delle preferenze degli esseri umani, anche questa tesi diventa vulnerabile perché non possiamo sapere quale “valore strumentale” possa raggiungere questo obiettivo. La somma delle preferenze individuali degli esseri umani, ammesso che si possa calcolare, sarebbe comunque una informazione così relativa da non rendere possibile la formulazione di un criterio universale<sup>24</sup>.

Ovviamente l’impossibilità di accedere alla conoscenza obiettiva di un valore, in questo caso della natura, non implica che uno non possa disapprovare un comportamento umano che, spinto da valutazioni prettamente economiche, reca danno alla natura<sup>25</sup>.

---

1990; M. Magoff, *On Preserving the Natural Environment*, en “The Yale Law Journal”, 84, 1974, pp. 205-267; B. G. Norton, *Etica ambientale e antropocentrismo debole* (1984) en J. R. Peverelli (ed.), *Valori Selvaggi. L’etica nella filosofia americana e australiana*, Milano, Edizioni Medusa, 2005, pp. 144-155; T. Hill, *Ideals of Human Excellence and Preserving the Natural Environment*, en *EE*, 5, 1983, pp. 211-224.

<sup>24</sup> Questo è così dal momento che ammettiamo che i “[...] ‘giudizi’ di valore sono le valutazioni, cioè le risposte emotive dei soggetti che possono variare [...], ed di conseguenza non si può parlare di vero o falso [...]”. S. Castignone, *Diritto, linguaggio, realtà. Saggi sul realismo giuridico*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1995, p.109.

<sup>25</sup> Il Paraguay rappresenta la regione più boscosa della America Latina dopo l’Amazzonia. Tuttavia, negli ultimi 50 anni il suo indice di deforestazione è diventato uno dei più elevati in tutto il mondo. Il Paraguay ha perso il 90% dei suoi boschi: degli 8 milioni di ettari che corrispondono al Bosco Atlantico di *Alto Paraná*, situato nella Regione Orientale, sono rimasti solo circa 1.300.000 ettari. Cfr.: “Deforestación eliminó 90 por ciento de bosques en Paraguay”, pubblicato nei siti internet <http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B17458C01-50A1-4580-A973-4043A3516493%7D&language=ES>; <http://www.latinoamerica-online.info/soc04/natura23.04.html>.

Recentemente hanno denunciato una nuova forma di deforestazione che funziona mediante la complicità dei propri indigeni che abitano nell’entroterra del *Gran Chaco*, zona che ha una superficie con più di un milione di chilometri quadri di boschi. Gli indigeni per appena Gs. 35.000 (circa € 5) al giorno tagliano e caricano il pregiato legno (*quebracho rojo*) della loro comunità con il fine di soddisfare le esigenze di commercianti senza scrupoli. Per legge, nessuna comunità indigena può commercializzare prodotti forestali. Cfr.: “Deforestación en el Paraguay. Arrasan los últimos árboles del Chaco paraguayo” Pubblicato il 11 marzo 2007 nel sito internet <http://www.ecoport.net/content/view/full/67345>; “Masiva deforestación

### **3. L'ambiente ha un "valore costituzionale"? Breve commento sull'articolo 9 della Costituzione italiana.**

Per quanto riguarda l'ambito giuridico, è opportuno precisare che il problema della determinazione del valore dell'ambiente è fortemente legato al concetto di diritto che uno adotta. In effetti, una domanda del tipo *l'ambiente ha un "valore costituzionale"?* può sorgere se abbiamo in mente ad esempio un modello assiologico di Costituzione come norma, il cui contenuto menziona un valore specifico che ispira la formulazione di un principio giuridico che deve essere tutelato dallo Stato<sup>26</sup>.

Se adottiamo questo punto di vista e teniamo in considerazione la problematica appena menzionata sul dibattito assiologico ambientale, notiamo che, osservando una disposizione normativa come l'Art. 9 e l'Art. 117 introdotto nel Titolo V della parte seconda della Costituzione italiana dopo la riforma del 2001<sup>27</sup>, possono sorgere dubbi riguardo a quale valore "intrinseco" o "strumentale" fa capo la tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana. In effetti, per coloro

---

en Paraguay". Pubblicato il 19 maggio 2008 nel sito internet [www.abc.com.py](http://www.abc.com.py) (ABC Digital-Asunción); "Argentina, Paraguay y Bolivia se unen en contra de la desertificación del Chaco". Pubblicato il 30 ottobre 2008 nel sito internet [www.abc.com.py](http://www.abc.com.py).

<sup>26</sup> Per una chiara distinzione dei modelli di Costituzioni. P. Comanducci, *Assaggi di metaetica due*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1998, pp. 97-123.

<sup>27</sup> La Costituzione italiana del 1948 non introduce il termine "ambiente" e neppure alcuna espressione che suggerisca la sua tutela fino alla riforma del Titolo V della parte seconda nel 2001. Probabilmente, questa omissione è dovuta al ruolo poco importante che il degrado dell'ambiente svolgeva nel dibattito politico, etico-filosofico e giuridico in occasione dell'Assemblea Costituente. Tuttavia, prima della riforma, l'Art. 9 che stabilisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" ha contribuito a dare una risposta in materia ambientale mediante l'attività interpretativa che sviluppò sia la dottrina che la giurisprudenza. Nel 2001 la Legge costituzionale Nro. 3 introduce per la prima volta i termini "ambiente" ed "ecosistema", specificamente nell'Art. 117 comma s) che stabilisce: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Tuttavia, la superposizioni di concetti introdotti nell'Art. 117 e la esclusione del termine "paesaggio" ha generato la distinzione "ambiente-paesaggio" e "ambiente-ecosistema" provocando nuovi problemi d'interpretazione. Ciononostante, il chiarimento da parte del Consiglio di Stato italiano, secondo plenaria del 14 dicembre 2001 n. 9, che il paesaggio rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente.



che si pongono questo tipo di problema, l'introduzione di termini vaghi come "paesaggio", "ambiente" ed "ecosistema" risponde ad uno atteggiamento diplomatico da parte del legislatore davanti a coloro che sostengono il significato "ecocentrico" o "antropocentrico" di essi. Ciò è così perché in difesa del "preservazionismo" (ecocentrismo) si parlerebbe di "ecosistema" e in difesa del "conservazionismo" (antropocentrismo) si parlerebbe di "ambiente"<sup>28</sup>.

Nella mia opinione, questo modo di vedere le disposizioni programmatiche appena menzionate non è il più adatto<sup>29</sup> per due motivi:

a) può diventare uno strumento ideologico pericoloso in quanto può essere strumentalizzato a beneficio di interessi occulti evocando addirittura un "fascismo ecologico"<sup>30</sup>. Un esempio concreto è stato la creazione in alcune zone del modo di Parchi Nazionali di tutela dell'ambiente; come è successo in Australia e in Africa, ciò, in effetti, ha causato l'espulsione delle popolazioni autoctone dai loro territori ancestrali con atti di violenza legittimati dallo Stato<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> A. Ferrara, *La "materia ambientale" nel testo della riforma del Titolo V*, in <http://www.federalismi.it>

<sup>29</sup> Secondo R. Chiappa il concetto di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una vera materia perché piuttosto rappresenta una clausola generale che può essere utilizzata, quando necessario, per assicurare allo Stato funzioni e compiti riferibili a materie molto diverse tra di loro con il fine di garantire l'interesse dell'ambiente. R. Chieppa, *L'ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale*, in "Urbanistica e appalti", n. 11, 2002, pp. 1249-1250.

<sup>30</sup> Questa espressione è di Tom Regan ed è stata usata per avvertire l'ideologia di alcune etiche olistiche nel promuovere che il tutto (la natura) è più importante che la singola parte (l'essere umano). J. B. Callicott, *I fondamenti concettuali della Land Ethic*, in R. Paverelli (ed.), *Valori Selvaggi. L'etica nella filosofia americana e australiana*, cit., p. 121. Seguendo la stessa linea William T. Blackstone avverte prudenza nell'uso dei concetti tipici dell'ecologia (unità organica interconnessa, armonia spontanea che non deve essere turbata, ecc.) per descrivere ed esplicitare situazioni di ordine sociale e culturale. W. T. Blackstone, "Ethics and Ecology", in W. T. Blackstone (ed.), *Philosophy and Environmental Crisis*, Athens, Univ. of Georgia Press, 1974, p. 22; T. McGinn, "Ecology and Ethics", *Internacional Philosophical Quarterly*, 14, 1974, pp. 149-60.

<sup>31</sup> Questo è il caso, ad esempio, dei popoli Ik (Parco Nazionale de Kidepo nella Uganda coloniale), Mongondow (Parco Nazionale di Dumoga-Bone nell'Indonesia), Vedda e Sri Lanka (Parco Nazionale di Madura Oya), *pigmeos* Batwa (parchi nazionali per la tutela dei scimpanzè nelle zone montagnose di Zaire, Uganda e Ruanda). Ma, il caso forse più illuminante di quanto appena detto è quello della creazione del Parco Nazionale di Gemsbok in Sudafrica.

b) a meno che non si convenga in dottrina o in giurisprudenza<sup>32</sup>, risulta difficile concepire *a priori* un significato univoco per termini vaghi come “ambiente”, “ecosistema” e “paesaggio”; di conseguenza, risulta eccessivo pretendere di ricavare da una interpretazione un assioma “giusto” o “corretto”, anche se nella dottrina e nella giurisprudenza italiana si sono sostenuti tesi in questo senso<sup>33</sup>.

---

Inizialmente, il governo di Botswana aveva permesso ai bosquimani di abitare all'interno del parco con loro abitudini culturali (caccia, raccolta, ecc.). Questa situazione, però, secondo lo studioso M. Colchester, è cambiata agli inizi degli anni '80 quando gli ambientalisti incominciarono a protestare per le minacce all'ambiente determinate dal nuovo stile di vita dei bosquimani (caccia con armi non tradizionali, proliferazioni di animali domestici, ecc.). Così nel febbraio del 2002, il governo de Botswana cedette alle pressioni degli ambientalisti procedendo all'espulsione, quest'ultimi però portarono il caso davanti ai tribunali, ma soltanto dopo cinque anni, durante i quali addirittura il governo di Botswana provò ad eliminare della Costituzione la disposizione che prevedeva la tutela del benessere dei bosquimani, il Tribunale Supremo dichiarò il diritto di questo popolo di abitare all'interno del parco. Il portavoce dei bosquimani, Roy Sesanan, ha detto in diverse occasioni che l'intenzione del governo non è mai stata la tutela dell'ambiente bensì lasciar inabitata la zona per potere sfruttare meglio i nuovi giacimenti di diamanti. Cfr. F. Caferrì, *Le tribù minacciate dagli ecologisti. Dall'Africa all'Australia cacciati dalle loro terre per far posto ai parchi*, in “La Repubblica”, Domingo 13 de mayo de 2007, p. 19; M. Colchester, *Naturaleza cercada: Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad*. Cap. IV. pubblicato nel sito internet: <http://www.wrm.org.uy/temas/AP/naturaleza.html>. Per un'analisi più dettagliata della vicenda dei bosquimani consultare nel sito internet [www.survival.es](http://www.survival.es): *Los bosquimanos, eliminados de la Constitución*, pubblicato il 10 aprile 2005; *Botswana: abogado reivindica los derechos de los bosquimanos sobre su tierra*, pubblicato il 6 settembre 2006; *La ONU critica al Gobierno de Botswana por la expulsión de los bosquimanos*, pubblicato il 15 marzo 2006; *Testigo del Gobierno incapaz de probar las alegaciones*, pubblicato il 9 febbraio 2006; *Survival: la Commonwealth debe respetar el derecho internacional*, pubblicato il 13 marzo 2006.

<sup>32</sup> R. Guastini, *Sui Principi del Diritto*, in Maurizio Basciu (ed), *Soggetto e Principi Generali del Diritto. Atti del XV Congresso Nazionale (Pisa-Viareggio, 16-18 maggio 1985)*, Milano, Giuffrè Editore, 1987, p. 76-77.

<sup>33</sup> Ci sono almeno quattro tesi:

a) *Il valore dell'ambiente come “valore estetico-culturale”*: questa tesi è stata sostenuta da Paolo Carpentieri, secondo cui il concetto di “paesaggio” ha una connotazione intrinsecamente culturale. P. Carpentieri, *Paesaggio, ambiente, urbanistica: interrelazioni e distinzioni*, in “Ambiente”, n. 7, 2003, p. 636. Secondo coloro che difendono questa posizione il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004, Art. 1) e la Convenzione europea del paesaggio confermano questa tesi. G. Vivoli, *Prime riflessioni sulla tutela del paesaggio alla luce del nuovo Codice dei beni culturali e sul paesaggio (D Lgs.n.*



42/2004) en <http://www.ambientediritto.it>. Per quanto riguarda la giurisprudenza, la Corte Costituzionale italiana con le Sentenze n. 239/1982, Sent. n. 359/1985 e Sent. n. 151/1986 ha stabilito che il paesaggio è un valore “estetico-culturale” immanente al suo riconoscimento. Inoltre, la tesi della tutela dei valori paesaggistici è stata sostenuta da A. M. Sandulli. Secondo questa proposta il significato dell’Art. 9 deve essere interpretato unicamente in virtù dell’ordinamento italiano che sta alla base della Carta Magna del 1948, cioè il primo D. Lgs. n. 411 del 16 luglio 1905 per la conservazione della Pineta di Ravenna che è stata progettata per tutelare soprattutto il celebre luogo del romanzo del *Decamerone* (V8) e non solamente una porzione del litorale adriatico; la Commissione Franceschini; la Legge n. 778/92 confermata dalla Legge n. 1497/1939 che promuoveva la conservazione delle “bellezze naturali”. A. M. Sandulli, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in A.A.V.V., *Scritti in memoria di Antonio Giuffrè*, Milano, Giuffrè, 1967. Cfr. Sent. n.367/2007: “L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle ‘bellezze naturali’, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico”.

b) *Il valore dell’ambiente come “valore territoriale”*: questa tesi è stata sostenuta da A. Predieri, secondo cui la nozione di “paesaggio” ha come chiave di lettura l’equivalente semantico di “territorio”, giacché lo Stato ha come obiettivo la tutela di esse grazie al controllo degli interventi della comunità. Questa tesi, per coloro che la difendono, è stata confermata dalla legge “Galasso” del 1985 e dalla Sentenza n. 385/85 che adottò la nozione “paesaggio” come “forma di territorio”. A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in A.A.V.V., *Le libertà civili e politiche. Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente*, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1969. Sent. 62/2005.

c) *Il valore dell’ambiente come “diritto soggettivo”*: la tesi del diritto dell’individuo a un ambiente salutare è stata sostenuta da autori come S. Patti e P. Maddalena. Questa tesi per coloro che la difendono è stata confermata dalla Corte di Cassazione mediante Sentenza n. 5172 del 1979. P. Maddalena, *La nuova cultura della tutela ambientale e situazioni giuridiche soggettive*, in “I Tribunali Amministrativi Regionali”, parte II, n. 2, 1992, pp. 585-600; Id., *Il diritto all’ambiente come diritto inviolabile dell’uomo*, in “Il Consiglio di Stato, parte II, n. 10, 1995, pp. 1897-1903; S. Patti, *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, in “Giurisprudenza italiana”, parte I, Nro. 5, 1980, pp. 859-868; L. Zanuttigh, *Giudice ordinario e diritto all’ambiente: un passo avanti della Cassazione*, in “Rivista di diritto processuale”, Nro. 2., 1980, pp. 342-364.

d) *Il valore dell’ambiente come “equilibrio ecologico”*: questa tesi è stata sostenuta da Caravita, secondo cui la nozione di “paesaggio” non si identifica con quella di “ambiente”, bensì si connette ad essa come parte di un tutto. Partendo da questa premessa, Caravita, costruisce la sua tesi unitaria realizzando un grande sforzo interpretativo del termine “ambiente” in connessione ad altri termini come “ecosistema” e “biosfera”. La sua conclusione è la seguente: “ambiente” deve essere interpretato come “equilibrio ecologico”, di volta in volta, della “biosfera” o dei singoli “ecosistemi” di riferimento. B. Caravita, *Diritto dell’ambiente*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 30-33. Questa definizione è stata ben accolta dalla dottrina. M. Cecchetti, *Il principio costituzionale di unitarietà dell’ambiente*, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (ed.), *Ambiente e diritto*, Firenze, Leo S. Olschki, 1999, p. 262. Questa tesi per coloro che la

Tuttavia, la Corte Costituzionale italiana non codifica alcun valore e/o principi sostanziale in materia di ambiente, bensì la determina a seconda del caso. Questo vuol dire che l'organo giurisdizionale competente<sup>34</sup>, quando stabilisce il valore dell'ambiente, emette un giudizio di valore comparativo sulla base di una gerarchia assiologica mobile che vale per il caso concreto<sup>35</sup>. Sotto questa prospettiva il termine "valore costituzionale dell'ambiente" acquisisce un significato diverso da quello che potrebbe proporci, ad esempio, Dworkin<sup>36</sup>. Qui, invece, si parla di un valore relativo e di una valutazione "autentica", parafrasando Kelsen, che possono riguardare una politica del diritto seguita o considerata rilevante per un ordinamento giuridico.

---

difendono è stata confermata dalla normativa comunitaria (art. 3 del CEE del 27/06/1985) sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale. Cfr. con la tesi non unitaria di M. S. Giannini che sostiene la esistenza di un sistema di triplo riferimento per definire "ambiente", concetto ad essere assimilato a seconda dei casi. M. S. Giannini, *"Ambiente": saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in "Revista trimestrale di diritto pubblico", n. 1, 1973, pp. 15-53.

<sup>34</sup> In Italia a partire della riforma del 2001 la competenza in materia ambientale si sposta dallo Stato-Regione allo Stato.

<sup>35</sup> R. Guastini, *Teoría e ideología de la interpretación constitucional*, Madrid, Editorial Trotta s.a., 2008.

<sup>36</sup> Per Dworkin, uno importante rappresentante del modello assiologico della Costituzione, è possibile ricavare delle norme costituzionali un valore e/o un principio morale "giusto" o "corretto" mediante la ricostruzione storica del contesto e/o la ricostruzione sistematica della Costituzione come un tutto. Per una spiegazione chiara riguardo alle idee di Dworkin: P. Comanducci, *Assaggi di metaetica due*, cit. pp. 116-121; I. Linfante Vidal, *La interpretación en la teoría del Derecho contemporánea*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, p. 285. Una idea simile a quella di Dworkin sostiene Nino. C. S. Nino, *Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politólogo de la práctica constitucional*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992; Id., *Diritto come Morale Applicata*, Milano, Giuffrè, 1999; Id., *El constructivismo ético*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 15: "[...] il consenso ottenuto in una discussione morale sebbene non è costitutivo di principi morali validi, è un buon indizio per sapere quale sono loro, giacché l'unanimità tra tutti gli interessati da una buona garanzia d'imparzialità". Cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), Milano, Etas s.r.l., 2002, p. 34: "[...] la legge non è la 'volontà' del legislatore, se si intende per 'volontà', una 'volontà' reale, un fenomeno psicologico [...]"; R. Guastini, *Esercizi d'interpretazione dell'art. 2 cost.*, in "Ragion Pratica", n. 29, 2007, p. 329: "[...] tutt'al più testimoniano che questa era l'ideologia dei costituenti".